



Prot. n° 1332/UNI

Palermo, 27 novembre 2018

A tutti i Dirigenti Generali

Ai Dirigenti di Uffici Speciali ed
Equiparati

A tutti i dirigenti responsabili di
Strutture Intermedie e UOB

All'Aran Sicilia

e, p.c. All'Assessore Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica

Al Personale regionale

LORO SEDI

Oggetto: **utilizzo e rinvio ferie residue comparto non dirigenziale.**

Giungono a questa Organizzazione Sindacale parecchie segnalazioni di lavoratori che lamentano un uso distorto nella concessione delle ferie da parte di taluni dirigenti.

Senza volere "scomodare", in questa fase, la Costituzione, l'art. 45 del vigente CCRL esordisce dicendo che le ferie sono un "diritto" del lavoratore (il dipendente ha diritto...), sono irrinunciabili e non sono monetizzabili.

Fermo restando che le ferie vanno concesse tenendo conto delle "esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente", assistiamo, in molti casi, al diniego verbale di giornate di ferie e, addirittura, delle giornate di festività soppresse (che poi dovranno essere fruito necessariamente entro l'anno magari in periodi non utili al dipendente) senza che il dirigente rappresenti formalmente le "esigenze di servizio" che hanno comportato il diniego delle ferie, riportando, in calce all'istanza, le motivazioni. In molti casi tutto avviene verbalmente dal momento che viene impedita la protocollazione stessa delle istanze. Il diniego viene, pertanto, visto come l'esercizio di un potere autoritativo fine a se stesso.

Altro aspetto non secondario della problematica, che da anni si ripropone ogni fine anno, è la fruizione delle ferie residue entro il 31 dicembre di ciascun anno o il loro rinvio al 1° semestre dell'anno successivo.

Anche qui assistiamo a tutto un fiorire di direttive (verbal) da parte di alcuni dirigenti di strutture intermedie circa il numero di giorni di ferie che i dipendenti del comparto possono rinviare al 1° semestre successivo.

Probabilmente questi dirigenti, poco attenti, si soffermano solo sulla lettura del comma 12 dell'art. 45 del CCRL del comparto non dirigenziale intendendo la locuzione "esigenze di servizio" come una sorta di elastico che si applica solo al comparto, dimenticando che, in assenza di "indifferibili esigenze di servizio" il primo a dovere fruito delle ferie entro l'anno di riferimento è proprio il dirigente stesso (cfr. art. 25 comma 10 CCRL dirigenza).

Ma le ferie, oltre che per "indifferibili esigenze di servizio" possono essere rinviate anche "in caso di motivate esigenze di carattere personale".



Probabilmente ad alcuni dirigenti sfugge che il comma 13 dell'art. 45 consente la fruizione delle ferie entro il mese di giugno dell'anno successivo **anche** "in caso di motivate esigenze di carattere personale", esattamente come previsto dal comma 10 dell'art. 25 del CCRL del personale con qualifica dirigenziale per il quale il rinvio delle ferie non è mai posto in discussione. Tra l'altro anche l'Aran (nazionale) ha, opportunamente, chiarito che qualunque esigenza, purché motivata, del dipendente può dar luogo al rinvio all'anno successivo (cfr. RAL495_Orientamenti Applicativi).

Va, oltretutto, sottolineato che ormai le ferie (che dovrebbero essere preposte al recupero psico-fisico del lavoratore) con l'eliminazione dei 45 giorni di congedo straordinario e la drastica riduzione dei permessi retribuiti per di più conteggiati a ore, vengono, in gran parte, utilizzate per sopperire necessità della vita quotidiana (es. lutti al di fuori del secondo grado di parentela), ma soprattutto per lo svolgimento di visite o esami specialistici per se e per i propri familiari. Per questo motivo nei nuovi contratti già sottoscritti a livello nazionale è stato inserito l'istituto delle **ferie solidali** che prevede la possibilità per ogni dipendente di cedere parte delle proprie ferie o delle festività soppresse ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute. Sarebbe un **nonsense** limitare il rinvio delle ferie o obbligare i dipendenti a fruirne entro l'anno di riferimento per poi avanzare richiesta di ferie solidali.

Per quanto sopra e al fine di riportare la necessaria serenità nel comparto del personale non dirigenziale si invitano le SS.LL. in indirizzo al rispetto delle regole e delle norme contrattuali vigenti.

firmato in originale

Le Segreterie Generali e Regionali

COBAS-CODIR
M. Minio – D. Matranga

SADIRS
F. Pantano – F. Madonia

SIAD
A. Lo Curto – V. Bustinto

UGL-FNA
E. Lo Verso - M. Ficile